

La Cassazione: c'è il dolo di chi non impedisce gli illeciti in presenza di segnali d'allarme

Bancarotta della srl, ai sindaci spetta denunciare l'irregolarità

DI LUCIA PRETE

In caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i componenti del collegio sindacale di una srl sono legittimati a denunciare al Tribunale le irregolarità di gestione degli amministratori. Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza (sez. V pen., n.44107 del 4/10/2018) che si inserisce in un filone precedente (si veda nelle pagine seguenti la ricognizione sulla giurisprudenza, ndr).

La sentenza si è occupata di definire i profili di responsabilità del collegio sindacale e ha osservato che la normativa civilistica prevede a carico dei suoi componenti «obblighi di «vigilanza» relativi all'osservanza, da parte degli amministratori, «della legge e dello statuto», «nonché della corretta amministrazione»: formulazione in cui è compresa la preservazione del patrimonio sociale rispetto ai comportamenti distrattivi o dissipativi dell'organo gestorio.

La Cassazione mette in rilievo che al collegio sindacale e ai suoi componenti sono attribuiti una serie di poteri funzionali all'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge. E la sen-

tenza precisa che tra questi poteri rientra la legittimazione dei sindaci e del collegio sindacale a proporre la denuncia al Tribunale per le gravi irregolarità che si sospetta che gli amministratori abbiano commesso nella gestione.

Secondo i giudici di legittimità il succitato potere di segnalazione è attribuito anche ai sindaci delle società a responsabilità limitata in quanto l'art. 2409 c.c. «disciplina, con carattere di generalità, i poteri del collegio sindacale».

La sentenza osserva che secondo la giurisprudenza civile «per la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci non è richiesta l'individuazione

Non è necessaria la prova di un preventivo accordo del sindaco con chi amministra la società in relazione alle operazioni distrattive, giacché l'inerzia è sinonimo di omissione

di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione

o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate

o denunciando i fatti al pubblico ministero (ora tribunale) per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo a evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria. La Cassazione precisa che è necessario tener presente che nell'ambito della responsabilità penale trova applicazione il principio di personalità e che le condotte di bancarotta, che sono quelle prese in considerazione nel caso di specie, vengono punite a titolo di dolo. La sentenza, pertanto, ritiene che per affermare la responsabilità penale del sindaco della società «non basta imputare al sindaco, e provare, comportamenti di negligenza o imperizia anche gravi, come può essere il disinteresse ver-

so le vicende societarie (fonte indiscutibile di responsabilità civile), ma occorre la prova, che può essere data, come di regola, anche in via indiziaria, del fatto che la sua condotta abbia determinato o favorito, consapevolmente, la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell'amministratore. Non è necessaria, a ogni modo, la prova di un preventivo accordo del sindaco con chi amministra la società in relazione alle operazioni distrattive, giacché l'inerzia è sinonimo di omissione e questa, così come può essere l'effetto di una negligenza, può anche essere animata dal dolo, in tutte le sue possibili graduazioni; ed essa al pari dell'azione, entra a pieno titolo nelle possibili modalità esecutive del reato».

